DELIBERAZIONE 19 MARZO 2019 96/2019/E/EEL

APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE CON ACCESSO PRESSO GLI SPAZI COMMERCIALI, IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI LIBERI E IN MAGGIOR TUTELA

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1057<sup>a</sup> riunione del 19 marzo 2019

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124);
- la legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge 91/18 (c.d. Milleproroghe);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11) e, in particolare, l'articolo 41;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (TIUF), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 561/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 561/2018/E/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato 05519/2017, del 27 novembre 2017;
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).
- le richieste di informazioni inviate dagli Uffici dell'Autorità al campione rappresentativo di imprese di vendita, di cui alla deliberazione 561/2018/E/eel e i relativi riscontri.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'art. 41, del D.lgs. 93/11, dispone che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero, ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela, non debbano creare confusione tra i rami d'azienda, ovvero tra le società che svolgono le suddette attività; esso affida, inoltre, all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale disposizione;
- l'articolo 17, del TIUF, dispone gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione posti in capo alle imprese che svolgono le attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, anche nell'ambito dello stesso soggetto giuridico;
- con la deliberazione 561/2018/E/eel è stato approvato un programma di attività di controllo, nei confronti di un campione rappresentativo di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, finalizzato alla verifica dell'adempimento delle disposizioni TIUF, da effettuarsi anche per mezzo di richieste di informazioni scritte e di accesso ai siti internet delle imprese;
- a seguito della previsione della deliberazione 561/2018/E/eel, l'Autorità ha richiesto, alle società individuate, di fornire le informazioni ritenute utili a verificare il corretto adempimento agli obblighi di cui all'art. 17, del TIUF;
- le società interessate dal programma dei controlli hanno riscontrato le richieste dell'Autorità.

### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dall'esame delle informazioni, acquisite dagli Uffici ai sensi della deliberazione 561/2018/E/eel, è emersa la necessità di approfondire taluni profili, relativi anche alle modalità di utilizzo degli spazi fisici a uso di contatto con il pubblico, nonché alle modalità organizzative adottate dalle imprese per l'esercizio delle attività di vendita rivolta, rispettivamente, ai clienti finali del mercato libero e a quelli in regime di maggior tutela;
- con la deliberazione 561/2018/E/eel è stata prevista l'adozione di un successivo provvedimento finalizzato all'accesso, anche senza preavviso, presso gli spazi commerciali in cui avviene l'attività di vendita;
- alcune società hanno evidenziato di gestire i propri sportelli commerciali direttamente ovvero tramite soggetti giuridici terzi.

### RITENUTO CHE:

- gli ulteriori approfondimenti in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (art. 17 del TIUF) possano essere svolti per mezzo di verifiche ispettive, anche prevedendo l'accesso presso gli spazi commerciali gestiti dalle società direttamente ovvero tramite soggetti giuridici terzi, così come comunicati all'Autorità;
- sia, pertanto, opportuno avviare un programma di verifiche ispettive anche con accesso agli spazi commerciali, nei confronti dei soggetti per i quali i controlli documentali già espletati in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (art. 17 del TIUF) abbiano determinato la necessità di ulteriori approfondimenti;
- le verifiche debbano avere a oggetto l'acquisizione di elementi informativi utili a:
  - completare il quadro sulle modalità di svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica posta in essere nei confronti dei clienti del mercato libero e di quelli in regime di maggior tutela;
  - approfondire le modalità di gestione degli spazi commerciali e delle politiche di comunicazione;
- sia opportuno disporre, poiché le attività di verifica sono riferite a una platea di soggetti già coinvolti dalla deliberazione 561/2018/E/eel, che le attività siano svolte con breve preavviso o eventualmente senza preavviso e, per questo, sia opportuno che la pubblicazione della deliberazione avvenga soltanto a conclusione del programma di verifiche;
- le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

## **DELIBERA**

- 1. di approvare il programma di attività di verifiche ispettive, nei confronti di 9 imprese esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, nei confronti delle quali, all'esito dei controlli previsti dalla deliberazione 561/2018/E/eel, sia stata ravvisata la necessità di dover procedere a ulteriori approfondimenti in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (art. 17 del TIUF);
- 2. di prevedere che le suddette attività vengano svolte, entro il 30 giugno 2019, anche con accesso all'interno degli spazi commerciali in cui è esercitata l'attività di vendita così come comunicati all'Autorità, siano questi gestiti dalle imprese direttamente o per il tramite di soggetti giuridici terzi;
- 3. di prevedere, inoltre, che le attività di verifica siano svolte:

- con le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (art. 17 del TIUF), nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, con accesso presso gli spazi commerciali: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- poiché riferite a una platea di soggetti già coinvolti dalla deliberazione 561/2018/E/eel, senza o, eventualmente, con breve preavviso e, per tale ragione, prevedendo che la pubblicazione della deliberazione avvenga soltanto a conclusione della campagna, con conseguente notifica della stessa in sede di attività;
- congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di intesa;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di intesa;
- 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2019;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it al termine del programma delle attività di verifica.

19 marzo 2019

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini